



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

---

**COPIA**

### Verbale di Deliberazione nr. 31 della Giunta Comunale

Oggetto: CONVENZIONE CON DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI MALE' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SERVIZIO PRIMO SEMESTRE 2015.  
CODICE CIG: Z9D139F033

---

L'anno **duemilaquindici** addì **tre** mese di **marzo** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

**Presenti i signori:**

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Assente giustificato
ANDREIS FRANCO	- ASSESSORE	Assente ingiustificato
ZANELLA GIULIANO	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente

**Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: CONVENZIONE CON DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER  
L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE  
DESTINATE AL CONSUMO UMANO DELL'ACQUEDOTTO  
COMUNALE DI MALE' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  
ATTIVITA' DI SERVIZIO PRIMO SEMESTRE 2015.**

**CODICE CIG: Z9D139F033**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso come il D.P.R. 236/88, del 24.05.1986, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/778, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, abbia introdotto misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche, individuando precise modalità di effettuazione dei controlli per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano.

Preso atto che l'art. 7 del D.Lgs. 02.02.2001 n. 31, abrogativo del sopra richiamato testo, prevede che;

### *Controlli interni*

1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.

Considerato inoltre che la L. 05/01/1994 n. 34 concernente "Disposizioni in materia di risorse idriche" prevede espressamente all'art. 26, l'obbligo da parte del gestore di dotarsi di laboratorio gestionale interno ai fini di cui sopra o di stipulare apposita convenzione con altro soggetto gestore dotato di tale laboratorio.

Dato atto che il Comune, non disponendo di un proprio laboratorio, sulla base di precedenti atti affidò detti compiti a Dolomiti Energia S.p.A., stipulando apposita convenzione onde garantirsi l'effettuazione dei controlli periodici.

Ricordato come Dolomiti Energia, società a prevalente capitale pubblico che gestisce l'acquedotto del Comune di Trento, dispone tra l'altro di un laboratorio chimico-batteriologico e di una struttura organizzativa ha consentito di ottemperare alle disposizioni del citato D.P.R. in piena rispondenza a precise norme tecniche, nonché accreditato ACCREDIA con identificazione al numero di registrazione 0294.

Evidenziato che la suddetta Società con nota pervenuta in data 24.02.2014, aveva provveduto a comunicare la propria disponibilità a gestire il servizio anche per il 2014, formulando

la relativa offerta alle medesime condizioni riconosciute già a partire dall'anno 2009 e via via riconfermate fino ad allora, valori sui quali veniva mantenuto il tradizionale sconto del 50%.

Richiamato l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 modificata dalla legge 94/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica che cita: "...*le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs 30/03/2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010.*".

Richiamato inoltre l'articolo 1 del D.L. 95/2012 (cosiddetto "Spending review"), così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, che ha introdotto, a carico delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a., ed in particolare prevede che "...*i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. ...*".

Constatato come a seguito di indagine esplorativa, sia stata accertata finalmente la presenza sul mercato elettronico dell'offerta di un servizio che risponda alle esigenze di questo Ente per ciò che concerne l'attività in oggetto, tanto da ritenere di poter gestire una procedura selettiva tra soggetti accreditati.

Convenuto di prendere atto come il contratto in essere con Dolomiti Energia S.p.a., a termini di cui all'art. 9 della convenzione, non essendo intervenuta comunicazione di disdetta entro il 30 novembre 2014 debba intendersi prorogato fino a tutto il 30 giugno 2016, termine corretto per gestire in sicurezza una gara riferita a settore di attività importante e delicato.

Di disporre pertanto che si comunichi a Dolomiti Energia S.p.a. come il rapporto in essere sarà definitivamente risolto a far data 1 luglio 2016, intendendo l'Ente gestire nel frattempo nuova procedura di affidamento.

Che pertanto necessità assumere l'onere di spesa relativo al primo semestre 2015 nei termini di cui alla convenzione approvata con deliberazione n. 29 dd. 18.03.2014, impegnando una spesa pari ad €. 3.000,00.-, dando atto che la spesa trova adeguata copertura all'esercizio provvisorio 2015 sulla base del bilancio 2014, risultando ad oggi non ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno in corso.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m..

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

**d e l i b e r a**

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l'assunzione a bilancio dell'onere di spesa relativo alla convenzione in essere con Dolomiti Energia S.p.A. con sede in Rovereto, Via Manzoni 24, per l'effettuazione dei controlli interni sulle acque destinate al consumo umano dell'acquedotto comunale di Malè fino a tutto il 30 giugno 2015, ciò per le finalità e gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. 31 del 02.02.2001 e dell'art. 26 della L. 05/01/1994 n. 34.
2. Di riconfermare nelle previsioni e vigenza lo schema di convenzione allegato al precedente atto n. 29 dd. 18.03.2014, che qui si richiama ad ogni effetto di legge, già sottoscritto dalle parti.
3. Di disporre l'invio di comunicazione a Dolomiti Energia S.p.A. in ordine alla qui espressa volontà di indire nuova gara con vigenza contrattuale a partire dal 1 luglio 2015 e per complessivi anni 3.
4. Di imputare la spesa connessa all'assunzione del presente atto, quantificata nell'importo di €. 3.000,00-, al capitolo 9431 – articolo 120 – codice bilancio 1090403 - all'esercizio provvisorio 2015 sulla base del bilancio 2014, dando altresì atto che viene rispettato il limite previsto dall'art. 33 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L "Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".
5. Di stabilire che l'assegnatario dell'incarico (identificato con il CODICE CIG: Z9D139F033) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato  
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **12.03.2015** al giorno **22.03.2015**.

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il 23.03.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè, 23.03.2015

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè,

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**